

**688.****Allegato A**

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

---

#### INDICE

---

	PAG.
<b>Comunicazioni .....</b>	PAG.
Missioni valevoli nella seduta del 7 marzo 2000 .....	3
(Sezione 3 – Gestione del sistema delle centrali elettriche in Calabria) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3
(Sezione 4 – Misure per la tutela della produzione delle clementine nella piana di Sibari) .....	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	3
(Sezione 5 – Iniziative a favore dell'agricoltura biologica in Puglia) .....	10
Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	4
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti e subemendamento) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	13
(Sezione 3 – Ordine del giorno) .....	15
<b>Interpellanze e interrogazioni .....</b>	6
(Sezione 1 – Misure per potenziare la difesa del territorio italiano) .....	6
(Sezione 2 – Permanenza del contingente militare italiano in Kosovo) .....	7
(Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 5422-B .....	16
(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamento) .....	16
(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamento) .....	16
(Sezione 3 – Articolo 4) .....	17

---

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

---

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 MARZO 2000 — N. 688

---

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo 5) .....	17	<b>Disegno di legge di conversione n. 6761 .....</b>	22
(Sezione 5 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	18	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	22
(Sezione 6 — Articolo 7) .....	19	(Sezione 2 — Emendamenti riferiti agli arti- coli del decreto-legge) .....	22
(Sezione 7 — Articolo 8) .....	19		
(Sezione 8 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	19		

**COMUNICAZIONI****Missioni valevoli  
nella seduta del 7 marzo 2000.**

Abbondanzieri, Acciarini, Albanese, Angelini, Armosino, Berlinguer, Bianchi Clerici, Bindi, Biricotti, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Caveri, Ciapusci, Cimadoro, Cordoni, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Franciscis, De Luca, De Simone, Di Capua, Dilberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frosio Roncalli, Gambale, Gerardini, Grignaffini, Iacobellis, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Li Calzi, Lorenzetti, Maccanico, Maggi, Mancina, Mangiacavallo, Marengo, Mariani, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pennacchi, Pistone, Pozza Tasca, Prestigiacomo, Ranieri, Rizza, Santandrea, Scalia, Scoca, Serafini, Servodio, Sica, Signorino, Solaroli, Turci, Turco, Valletto Bitelli, Valpiana, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(*Alla ripresa pomeridiana della seduta*).

Abbondanzieri, Acciarini, Albanese, Angelini, Aprea, Armosino, Berlinguer, Bianchi Clerici, Bindi, Biricotti, Bolognesi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Caveri, Ciapusci, Cimadoro, Cordoni, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Franciscis, De Luca, De Simone, Di Capua, Dilberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frosio Roncalli, Gambale, Gerardini, Grignaffini, Iacobellis, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Lamacchia, Li Calzi, Lorenzetti, Maccanico, Maggi,

Mancina, Mangiacavallo, Marengo, Mariani, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pennacchi, Pistone, Pozza Tasca, Prestigiacomo, Ranieri, Rivera, Rizza, Santandrea, Scalia, Scoca, Serafini, Servodio, Sica, Signorino, Solaroli, Turci, Turco, Valletto Bitelli, Valpiana, Vendola, Armando Veneto, Vigneti, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 6 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ASCIERTO ed altri: « Disciplina giuridico-economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali » (6837);

PEZZOLI: « Agevolazioni per l'accesso all'abitazione delle giovani coppie » (6838);

PIVETTI: « Agevolazioni fiscali per le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza delle imprese » (6839);

BOGHETTA e CANGEMI: « Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1992 » (6840).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CIANI ed altri: « Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di permessi degli amministratori locali » (6803) *Parere delle Commissioni V e XI;*

*VI Commissione (Finanze):*

DOMENICO IZZO: « Modifica al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sui carburanti per uso agricolo » (6763) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

CONTE ed altri: « Modifica all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche » (6784) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

FONGARO ed altri: « Disposizioni per la revoca del blocco relativo alla costruzione di nuove autostrade » (6760) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XI Commissione (Lavoro):*

DE LUCA: « Disposizioni in materia di annualizzazione dell'orario nei contratti di lavoro a tempo parziale » (6340) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XII e XIV;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

CARLESI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso del metadone » (6706) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia forestale » (6766)

*Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

ASCIERTO: « Norme in materia di trattamento economico del personale appartenente ai Corpi speciali ROS, GICO e SCO » (6793) *Parere della V Commissione.*

**Trasmissione dal ministro  
dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 21 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nelle risposte alle interrogazioni in Commissione CAPARINI ed altri n. 5/04730 e CAPARINI ed altri n. 5/04726, pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 2 marzo 1999, concernenti i lavori sulla strada statale n. 510 in provincia di Brescia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), competente per materia.

**Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 29 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BIANCHI CLERICI ed altri n. 9/6557/112, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernente il finanziamento di opere edilizie finalizzate alla mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico e atmosferico dovuto al traffico aeroportuale di Malpensa 2000.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 2 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PRESTAMBURGO ed altri n. 9/6557/142, concernente i contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e GARRA ed altri n. 9/6557/195, concernente la corresponsione alla regione Sicilia del contributo annuale di solidarietà, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Annuncio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con due distinte lettere, entrambe pervenute in data 6 marzo 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 970/99 R.G.N.R. e Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, n. 1729/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Richieste ministeriali  
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco DE STEFANO a presidente del centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor avvocato Lucio FRANCARIO a presidente della commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI***(Sezione 1 - Misure per potenziare la difesa del territorio italiano)****A) Interrogazione:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di conflittualità esistente nella vicina penisola balcanica impone l'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'inviolabilità del territorio, specialmente per quanto attiene allo spazio aereo nazionale;

precedenti situazioni hanno posto in pericolo il territorio nazionale, come il lancio di due missili Scud da parte delle forze libiche contro l'isola di Lampedusa;

analoghi comportamenti, caratteristici di reazioni irresponsabili da parte di Governi dittatoriali, non sono da escludersi nella situazione attuale;

non è escluso che la Serbia possa disporre di missili Scud-B (cioè ammodernati), il cui raggio d'azione coinvolge l'Italia;

la difesa antiaerea italiana non è dotata di sistemi antimissile;

la disponibilità dei sistemi Hawk e Sky Guard Aspide, anche se impiegati « a grappolo », non garantisce assolutamente la copertura delle coste adriatiche;

esistono sistemi di difesa antimissile avanzati quali Patriot-Pac3;

nel 1987 il Ministro della difesa *pro tempore* (Valerio Zanone) firmò una lettera d'intenti con gli Usa (Ministro Weinberger) per l'acquisto di tali missili;

altre nazioni della Nato (Germania e Grecia) hanno di recente proceduto all'acquisto di numerose batterie per la difesa del proprio territorio;

a tutt'oggi, la difesa antiaerea italiana, sia pure integrata in quella della Nato, può realizzare difese aeree limitate o difese di punto —:

perché l'Italia non provveda a garantire la difesa del territorio mediante il sistema Patriot, il cui costo e la cui efficienza si sono rivelati di gran lunga inferiori a quelli relativi all'acquisto di intercettori e cacciabombardieri;

perché si proceda all'impostazione di una seconda nave portaeromobili (gemella della attuale Garibaldi) invece di dare priorità alla copertura aerea del territorio;

per quale ragione manchi una visione unitaria del problema difensivo nazionale e non si procede a definire il relativo ordine di priorità in base alle esigenze reali e non — come al solito — in base alle lotte di potere fra le tre forze armate o senza riferirsi a un chiaro modello di difesa sottoposto all'approvazione del Parlamento. (3-03687)

(7 aprile 1999)

**(Sezione 2 – Permanenza del contingente militare italiano in Kosovo)****B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le agenzie di stampa hanno dato grande risalto alla decisione degli Stati Uniti di costruire, al costo di almeno 32 milioni di dollari (poco meno di 60 miliardi di lire), un enorme accampamento militare a Camp Boudsteel, vicino a Urosevac, nel Kosovo centro-meridionale;

è prevista, fra l'altro, la realizzazione di una chiesa, un centro di *fitness*, tre centri ricreativi, biblioteca, caffè, ristoranti e persino un *Burger King*;

l'iniziativa del dipartimento della difesa di Washington, se da una parte genera sorrisi in quanto espressione di quella ipertrofia di tutto ciò che proviene da oltre atlantico, dall'altra preoccupa in quanto rappresenta la prova evidente che è prevista una lunga permanenza delle forze americane in Kosovo;

l'Italia è impegnata, in quella regione, con le proprie forze armate e dunque i tempi di permanenza in Kosovo sono fatto rilevante sia dal punto di vista dell'esposizione al rischio delle nostre truppe sia per l'impegno finanziario che la missione comporta;

non sono mai state espresse, sul punto, le previsioni del Governo italiano —:

quali siano le realistiche previsioni circa i tempi di permanenza del nostro contingente militare in Kosovo e se, in ragione di tale previsione, le nostre truppe godano di strutture sufficienti ed efficienti, innanzi tutto sotto il profilo dell'autoprotezione.  
(3-04396)

(7 ottobre 1999)

**(Sezione 3 – Gestione del sistema delle centrali elettriche in Calabria)****C) Interrogazioni:**

TASSONE, VOLONTÈ, TERESIO DELFINO e GRILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto Bersani, com'è noto, ha introdotto il libero mercato della produzione di energia elettrica sul territorio nazionale, prevedendo la cessione, da parte dell'Enel, di una quota di energia prodotta (15000 megawatt entro il 2002) a società interessate all'acquisto di impianti di produzione. Lo stesso decreto stabilisce che i criteri di dismissione devono tenere conto della presenza, nei territori interessati, di piani industriali di sviluppo, mirare al mantenimento e al potenziamento dei siti esistenti e porre la necessaria attenzione alle ricadute occupazionali;

l'energia elettrica calabrese, con i suoi 3500 addetti, è la più importante fabbrica di energia che opera nella regione, producendo energia elettrica, idrica e termica, con un'esportazione di oltre i tre quarti della produzione totale;

ciononostante fino ad oggi non si è potuta registrare alcuna ricaduta occupazionale nell'indotto, al contrario, infatti, nell'ultima ristrutturazione aziendale, avvenuta due anni fa, la Calabria è stata pesantemente penalizzata in favore di Napoli, dove ha sede la direzione idroelettrica del basso Appennino, destinata in un primo tempo a Catanzaro, anche in ragione dei requisiti posseduti dalla Calabria in termini di produzione di energia;

alla struttura di Catanzaro, privata della sede direzionale, organizzativa e della programmazione economico-produttiva, è rimasta, seppur per pochissimo tempo, in quanto l'Enel l'ha soppressa, una sede provvisoria senza poteri decisionali. A seguito della soppressione di tale sede il personale è stato distribuito nelle strutture

periferiche di Catanzaro, Crotone e Acri, disintegrando così maggiormente la realtà produttiva calabrese;

ennesimo scempio si è avuto con il parco idroelettrico calabrese, telecomandato dal posto di teleconduzione di Catanzaro. Infatti, se da una nota dell'Enel esso è risultato al primo posto in Italia, per gli anni 1997-1998, per efficienza, professionalità, gestione delle risorse e produttività, con l'attuazione del decreto Bersani, i vertici dell'Enel hanno dimezzato il numero delle centrali gestite dal posto di Catanzaro, scorporando da questo le centrali del nucleo di Acri, affidandole alla conduzione a distanza del posto di Napoli e collocando sul mercato gli impianti dei nuclei di Cotronei e Catanzaro;

tra l'altro è proprio il nucleo di Acri a possedere gli impianti idroelettrici più efficienti e ad avere un ruolo strategico nella rialimentazione delle grandi reti elettriche nazionali;

in tale situazione il posto di teleconduzione di Catanzaro dovrà gestire i nuclei di Catanzaro e Cotronei, sui quali grava un basso rendimento di produzione e la necessità di interventi economici consistenti;

così ridimensionata la struttura di Catanzaro, già sul mercato sotto una società di transizione denominata Genco B, sarà posta alla mercè dei futuri compratori, i quali decideranno se mantenerla ancora in vita in formato ridotto o, se sarà magari il caso, di smantellarla rapidamente, facendola rilevare dal posto di teleconduzione di Terni (pure confluito in Genco B);

tale politica dell'Enel conferma una volontà di emarginazione delle aree deboli della Calabria a favore di altre aree del centro-nord -:

se non ritenga di intervenire per assicurare il mantenimento del parco idroelettrico calabrese (Catanzaro, Crotone, Acri) in un'unica società, insieme al mantenimento ed al potenziamento della direzione tecnica e del polo di teleconduzione, considerato all'avanguardia a livello nazionale per struttura, professionalità e qualità del servizio.

(3-04389)

(6 ottobre 1999)

NARDINI e MALENTACCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'industria elettrica calabrese, con i suoi 3.500 addetti, è la più importante « fabbrica di energia » che opera nella regione, producendo energia elettrica, sia idrica che termica, con esportazione di oltre i tre quarti della produzione totale;

in una nota prodotta dall'Enel, il parco idroelettrico calabrese, telecomandato dal posto di teleconduzione di Catanzaro, negli anni 1997-1998, viene definito il « fiore all'occhiello » delle strutture Enel del Paese per efficienza, professionalità, gestione delle risorse e produttività;

il decreto Bersani, introducendo il libero mercato della produzione di energia sul territorio nazionale, prevede la cessione da parte dell'Enel, di una quota di energia prodotta a società interessate all'acquisto di impianti di produzione;

lo stesso decreto stabilisce che i criteri di dismissione devono tenere conto della presenza, nei territori interessati, dei piani industriali di sviluppo, devono mirare al mantenimento e al potenziamento dei siti esistenti e porre la necessaria attenzione alle ricadute occupazionali;

con l'ultima ristrutturazione aziendale, avvenuta due anni fa, la regione Calabria è stata pesantemente penalizzata subendo l'eliminazione della direzione idroelettrica del Basso Appennino, alla struttura di Catanzaro rimane una provvisoria sede sussidiaria senza poteri decisionali;

l'Enel decise poi di sopprimere, di fatto, anche la sede sussidiaria, distribuendo il personale nelle strutture periferiche di Catanzaro, Cotronei ed Acri e

segnando così un ulteriore « passaggio » verso la disintegrazione della realtà produttiva della Calabria;

con l'attuazione del decreto Bersani, i vertici dell'Enel decidono, invece, di dimezzare il numero delle centrali gestite dal posto di Catanzaro, scorporando da questo le centrali del nucleo di Acri, affidandole alla conduzione a distanza del posto di Napoli (che rimane nella società Enel) e collocando sul mercato gli impianti dei nuclei di Cotronei e Catanzaro;

la regione Calabria viene, così, privata della conduzione di gran parte delle sue risorse idriche, sia sul piano della produzione che su quello della gestione plurima delle acque;

la ridimensionata struttura di Catanzaro, già piazzata sul mercato sotto una società di transizione denominata Genco B, sarà quindi alla mercé dei futuri compratori, i quali decideranno se mantenerla ancora in vita in formato ridotto (almeno finché dureranno le garanzie finanziarie previste dal decreto) o, se sarà invece il caso, di smantellarla rapidamente, facendola rilevare dal posto di telecomunicazione di Terni (pure confluito in Genco B) e trasferendo così in Umbria la gestione di ciò che sarà rimasto delle risorse idroelettriche della regione e i suoi futuri indotti economici ed occupazionali -:

cosa intenda fare perché l'Enel rispetti gli accordi presi con le istituzioni regionali al fine di concordare le modalità di applicazione del piano di discussione;

quali iniziative intenda assumere per evitare ulteriori danni all'economia e al territorio calabrese. (3-04469)

(20 ottobre 1999)

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la cessione da parte dell'Enel di due centrali elettriche (Catanzaro e Cotronei) e

la decisione di dimezzare il numero delle centrali gestite dal posto di teleconduzione di Catanzaro, passandone il controllo al posto di Napoli in Campania, penalizzano e mortificano un settore da sempre altamente produttivo nella regione Calabria;

tali scelte strategiche rischiano di creare gravi ripercussioni per l'occupazione e sembrano rispondere a logiche poco trasparenti, sulle quali è opportuno un chiarimento;

in particolare, non sembra rispettato lo spirito del decreto legislativo n. 77 del 1999, il quale prevede che vengano garantiti continuità occupazionale e il mantenimento dei livelli di produttività nei siti -:

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per apprestare idonee garanzie sulle scelte strategiche, al fine di verificare se rispondano ai criteri individuati dalla normativa, e per controllare che, nelle proposte d'acquisto e nei relativi piani industriali, vengano tenute in debito conto le esigenze occupazionali e i livelli di produttività degli impianti calabresi venduti. (3-05235)

(3 marzo 2000)  
(ex 4-25865 del 1° ottobre 1999)

**(Sezione 4 — Misure per la tutela della produzione delle clementine nella piana di Sibari)**

**D) Interrogazione:**

FINO. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere:

la denuncia di una possibile truffa ai danni di produttori di clementine della piana di Sibari (Cosenza), effettuata dalla Confederazione italiana agricoltori, dalla

Unione provinciale degli agricoltori e dalla Federazione provinciale coltivatori diretti, tutte di Cosenza, genera grosse preoccupazioni nel mondo agricolo della piana di Sibari a causa delle gravi ripercussioni economiche che lo stesso territorio può subire;

sembrebbe infatti appurato che grosse società commerciali di Fondi (Latina) importino grossi quantitativi di clementine allo stato grezzo, vale a dire non confezionate, per poi lavorarle nei loro magazzini e porle sul mercato etichettate come provenienti dalla piana di Sibari, luogo di produzione oramai rinomato nel mercato ortofrutticolo nazionale per le particolari qualità e bontà della locale produzione delle clementine;

sembra inoltre, per quanto si rileva nell'interrogazione a firma dell'interrogante n. 5/03005 del 9 ottobre 1997, discussa in Commissione XIII il 28 ottobre 1997, e dall'audizione dell'allora Ministro per le politiche agricole, senatore Pinto, sempre in Commissione agricoltura, nel mese di dicembre 1996, che vi sia una immissione nel mercato italiano di agrumi (in particolare clementine) di produzione nord-africana da parte della Spagna, con un sistema di triangolazione elusivo delle norme europee di salvaguardia delle produzioni europee e che, infine, la Spagna, sempre in violazione di norme europee, immetta sul mercato italiano clementine «affogiate», cosa non consentita ai produttori italiani -:

se intenda attivarsi per bloccare immediatamente tale azione e tutelare quindi la produzione di clementine della piana di Sibari, che, ancora una volta, si vedrebbe penalizzata dall'assoluta incapacità dell'attuale compagine governativa di tutela dei diritti dell'economia nazionale, nel caso specifico calabrese, nei confronti delle altre nazioni europee. (3-04563)

(9 novembre 1999)

**(Sezione 5 – Iniziative a favore dell'agricoltura biologica in Puglia)**

**E) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

la regione Puglia non si è ancora dotata di una disciplina legislativa concernente il settore dell'agricoltura biologica;

la stessa regione ha dato inizio all'applicazione delle misure previste dal regolamento Cee 2078/92, attraverso l'adozione del Par-misura A/2, solo nell'annata agraria 1995-1996 e sono, pertanto, ancora in corso gli impegni quinquennali, assunti dai circa 800 produttori pugliesi;

dall'erogazione dell'ultima *tranche* degli aiuti previsti e messi a disposizione dal Cipe in materia di sviluppo rurale sono rimasti esclusi i produttori agricoli biologici della regione Puglia per il ritardo registrato negli adempimenti di competenza dell'assessorato regionale all'agricoltura, tra i quali la trasmissione all'Aima degli elenchi di pagamento degli aiuti;

si registra l'attuale indisponibilità dell'assessorato in questione ad accogliere istanze finalizzate all'attuazione delle misure previste dal regolamento Cee 2078/92, riducendo di fatto il periodo quinquennale di applicazione dell'impianto regolamentare in forza di un'arbitraria interpretazione della bozza di nuovo regolamento che, a valere dal 1° gennaio 2000, disciplinerà il settore;

è, invece, del tutto chiara l'intenzione della Commissione delle Comunità europee di dare continuità alle esperienze maturate con l'applicazione del regolamento Cee 2078/92, attraverso il nuovo regolamento 1257/99 a valere dal 1° gennaio 2000, adottando idonee misure transitorie che consentirebbero il completamento degli impegni quinquennali e l'incardinamento delle esperienze in corso con le disposizioni previste dalla nuova disciplina;

in attesa dell'operatività del nuovo regolamento, sono state adottate o sono in corso di adozione proroghe applicative delle vigenti misure in favore di produttori di alcune regioni con cicli quinquennali esauriti e si determineranno vistose disparità tra produttori delle diverse regioni nell'accesso ai benefici previsti dalle misure in oggetto —:

quali iniziative, anche di tipo sostitutivo, intenda assumere nei confronti dell'amministrazione regionale pugliese e del-

l'assessorato all'agricoltura per garantire il completamento degli impegni in corso, assunti dai produttori biologici pugliesi, per evitare il rischio di una interruzione dell'operatività delle misure nel settore della tutela dell'ambiente rurale e per velocizzare gli adempimenti di competenza regionale a favore dei produttori del settore.

(2-02079) « Prestamburgo ».

*(17 novembre 1999)*

*PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA; PISANU ED ALTRI E PEZZONI ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI IL NUMERO DI DEPUTATI E SENATORI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (4979-5187-5733)*

**(A.C. 4979 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati eletti nelle circoscrizioni nazionali è di seicentotrenta. Il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero è di sedici ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, dopo le parole: « La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni », sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Boato, Paissan, Parenti.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.** Boato, Paissan, Parenti.

**SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 1.7 DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 1. 7., al capoverso, sostituire le parole:* è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero *con le seguenti*: . eletti nelle circoscrizioni nazionali è di seicentotrenta. Il numero dei deputati eletti nella circoscrizione estero è di dodici.

*Conseguentemente, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, dopo le parole: « la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni » sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

**0. 1. 7. 1.** Vito, Garra, Anedda.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero ».

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: « si effettua dividendo » fino a: « seicentotrenta », sono sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto ».

*sopprimere il comma 3.*

**1. 7. La Commissione.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dieci dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero dai cittadini residenti all'estero, secondo modalità stabilite dalla legge.

**1. 3. Boato, Paissan, Parenti.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « ventuno ».

**1. 4. Boato, Paissan, Parenti.**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 5. Boato, Paissan, Parenti.**

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 6. Boato, Paissan, Parenti.**

**(A.C. 4979 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori eletti nelle circoscrizioni regionali è di trecentoquindici. Il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero è di otto ».

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni, », sono inserite le seguenti: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, ».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 2.**

*Sopprimarlo.*

**2. 1. Boato, Paissan, Parenti.**

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 2. Boato, Paissan, Parenti.**

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Boato, Paissan, Parenti.

**SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 2.7 DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 2. 7., sostituire le parole:* elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero *con le seguenti:* eletti nelle circoscrizioni regionali è di trecentoquindici. Il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero è di sei.

**0. 2. 7. 1.** Vito, Garra, Anedda.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**2. 7.** La Commissione

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, cinque dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero dai cittadini residenti all'estero, secondo modalità stabilite dalla legge.

**2. 4.** Boato, Paissan, Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 5.** Boato, Paissan, Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

**2. 6.** Boato, Paissan, Parenti.

**SUBEMENDAMENTO**

**ALL'EMENDAMENTO 2.04 DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 2. 04, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini della successione nel tempo delle leggi che stabiliscono il numero e le modalità di attribuzione dei seggi delle Camere, le norme anteriori continuano ad applicarsi fino alla attuazione di quelle posteriori.

**0. 2. 04. 1.** Calderisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 3. (Disposizioni transitorie)** — 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dai decreti legislativi 20 dicembre 1993, n. 535 e n. 536.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

**2. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta)** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 3. — 1.** Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: « venticinquesimo » è sostituita dalla seguente: « ventunesimo ».

2. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: « quarantesimo » è sostituita dalla seguente: « trentacinquesimo ».

**2. 01.** Boato, Paissan, Parenti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 3. – 1. Ai fini della successione nel tempo delle leggi che disciplinano i sistemi elettorali, le norme anteriori continuano ad applicarsi fino alla completa attuazione, efficacia e operatività di quelle posteriori.

**2. 02.** Calderisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 3. – 1. Ai fini della successione nel tempo delle leggi che stabiliscono il numero e le modalità di attribuzione dei seggi delle Camere, le norme anteriori continuano ad applicarsi fino alla attuazione di quelle posteriori.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce altresì le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere strettamente necessarie e conseguenti alle modificazioni del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio della Repubblica, restando comunque fermi, fino al nuovo censimento generale, i seggi assegnati nei collegi uninominali maggioritari, salvo una distinta legge di riforma delle norme per l'elezione delle Camere.

**2. 03.** Calderisi.

**(A.C. 4979 – sezione 3)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera

considerato che:

il Parlamento, con l'approvazione della modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ha manifestato la volontà di rendere gli italiani residenti all'estero pienamente partecipi della vita democratica del paese;

coerentemente con tale volontà, deve essere reso possibile agli italiani residenti all'estero il voto anche per le consultazioni referendarie;

ciò appare necessario ed urgente, giacché i residenti all'estero vengono computati per il calcolo del *quorum* di partecipazione di cui al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti anche a carattere di urgenza al fine di assicurare il voto per corrispondenza ai cittadini italiani residenti all'estero.

**9/4979/1.** Anedda, Calderisi, Soda, Jervolino Russo, Monaco, Garra.

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE  
DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E  
MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI (APPROVATO DALLA CAMERA E  
MODIFICATO DAL SENATO) (5422-B)**

**(A.C. 5422 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 1. La Commissione.**

**(A.C. 5422 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Delegazione generale palestinese in Italia).*

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Dele-

gazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Delegazione generale palestinese in Italia)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### 3. 1. La Commissione.

#### **(A.C. 5422-C – Sezione 3)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).*

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999

e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **(A.C. 5422-C – Sezione 4)**

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 5.

*(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).*

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza,

anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **(A.C. 5422-C - Sezione 5)**

#### **ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 6.**

*(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente

della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 «Funzionamento» (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

##### **ART. 6.**

*(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*

*Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in complessive lire 7.000 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2000, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0. «Funzionamento» (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per lo stesso anno 2000 di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

##### **6. 2. Possa.**

*Al comma 2, sostituire le parole da: 3.1.1.0. fino alla fine del comma con le seguenti: 9.1.1.0 « Funzionamento » (capitolo 2150), dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

**6. 1. (nuova formulazione)** La Commissione.

**(A.C. 5422-C - Sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

« 4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5422-C - Sezione 7)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).*

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

**(A.C. 5422-C - Sezione 8)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).*

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie al-

l'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblica ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1 non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Per il personale da destinare alle scuole europee si predisponde una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso

tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

5. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

(*Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero*).

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da destinare aggiungere le seguenti: sia alle scuole europee che.*

##### 9. 10. La Commissione.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non può prestare servizio fino alla fine del comma, con le seguenti: può prestare servizio all'estero per un periodo di sette anni scolastici o accademici. Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti (trasferimenti, ricorsi, graduatorie), il personale già in servizio all'estero può essere riconfermato per un successivo periodo di sette anni.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.*

##### 9. 3. Giovanardi, Niccolini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: non possono fino a: cinque anni, al termine del quale con le seguenti: possono essere prestati continuativamente, ma al termine del primo periodo.*

##### 9. 4. Giovanardi, Niccolini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni *con le seguenti:* di almeno tre anni.

**9. 5.** Giovanardi, Niccolini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* nel territorio nazionale di almeno cinque anni *con le seguenti:* effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni.

**9. 11.** La Commissione.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* sette anni.

**9. 6.** Giovanardi, Niccolini.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 4 non sono cumulabili.

**9. 12.** La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio all'estero, può su domanda completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il

triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.

**9. 13.** La Commissione.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 attualmente in servizio all'estero da almeno sei anni nella stessa sede che abbia figli a carico frequentanti scuole o università nella medesima sede, in deroga a quanto stabilito dai commi 3 e 4, può rimanere in servizio nella stessa sede in cui lo sta svolgendo per il tempo del corso legale degli studi prescritto per il completamento della carriera scolastica ed accademica dei propri figli.

**9. 9. (nuova formulazione)** Boccia.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al personale di cui al comma 1 in servizio all'estero da almeno sei anni nella stessa sede.

**9. 8. (nuova formulazione)** Boccia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2000, N. 18, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI SANITARIE DELLA S.R.L. « CASE DI CURA RIUNITE » DI BARI (6761)**

**(A.C. 6761 – sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6761 – sezione 2)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole:* Al fine di aggiungere le seguenti: garantire la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e di.

1. 1. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari con le seguenti: che, nel periodo necessario per la conclusione delle trattative per la cessione a terzi del complesso aziendale facente capo alla S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari si verifichi l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture sanitarie della medesima società.

1. 2. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, dopo le parole:* l'interruzione delle aggiungere la seguente: particolari.

**1. 3.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in Bari con le seguenti: a Bari e nell'intera regione Puglia.

**1. 4.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 14 maggio con le seguenti: 30 giugno.

**1. 5.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 14 maggio con le seguenti: 14 giugno.

**1. 6.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 14 maggio con le seguenti: 30 maggio.

**1. 7.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 14 maggio con le seguenti: 5 maggio.

**1. 8.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 14 maggio con le seguenti: 10 maggio.

**1. 9.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE**

*Al titolo, sostituire le parole:* Disposizioni urgenti per con le seguenti: Proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di amministrazione straordinaria, al fine di.

**Tit. 1.** Cè, Dalla Rosa, Molgora.